



COMUNE DI IMPRUNETA

Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI
E
PER LE CONCESSIONI DI SPAZI DI SOSTA
PERSONALIZZATI E GENERICI
A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

INDICE

Capo I: Principi Generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Fonti Normative

Capo II: Contrassegno invalidi

- Art. 3 Rilascio, validità ed utilizzo del contrassegno

Capo III: Stalli di Sosta

- Art. 4 Concessionari degli stalli di sosta
- Art. 5 Commissione Consultiva per l'esame delle richieste e delle esigenze delle persone diversamente abili
- Art. 6 Procedimento
- Art. 7 Titoli per il rilascio della concessione degli stalli di sosta
- Art. 8 Procedura istruttoria
- Art. 9 Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta personalizzati
- Art. 10 Limiti al rilascio delle concessioni degli stalli di sosta
- Art. 11 Rinnovo e revoca delle concessioni degli stalli di sosta
- Art. 12 Utilizzo degli stalli di sosta

Capo IV: Disposizioni finali e transitorie

- Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

Capo I : Principi Generali

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dei contrassegni e la concessione di spazi di sosta personalizzati e generici sul territorio comunale a persone diversamente abili con gravi difficoltà deambulatorie, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 2

Fonti Normative

La normativa di riferimento per i contrassegni e per gli stalli di sosta dei veicoli, da riservare a persone diversamente abili con gravi difficoltà deambulatorie, è costituita da:

- Legge n.118 del 30 marzo 1971 art 27: “normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili” e le disposizioni di attuazione di cui al D.P.R. 384 del 27.04.1978;
- Legge n.104 del 5 febbraio 1992, articolo 28 : “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”;
- D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996, articoli 10-11-12 : “ Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico “;
- D.Lgs.n. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7,comma 4 e 188: “Nuovo Codice della strada” e successive integrazioni e modifiche;
- D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381: “regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche;
- raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/376/CE del 4 Giugno 1998.
- Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 Luglio 2012, “ Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide, in materia di “Contrassegno Europeo, che ha modificato l'art 381 del D.P.R. 495/1992.

Capo II: Contrassegno invalidi

Art.3

Rilascio, validità ed utilizzo del contrassegno

1. Le persone diversamente abili, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita ed i non vedenti possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, “contrassegno invalidi” ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari vigenti.
2. Sono previste due tipologie di contrassegno:
 - a) temporaneo: che è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea debitamente indicata nella documentazione medica di accompagnamento alla domanda;
 - b) permanente: che è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente.
3. Per il rilascio del “contrassegno” di tipo permanente, l'interessato residente nel Comune di Impruneta deve presentare una domanda al Sindaco contenente le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta allegando una certificazione medica rilasciata dal medico legale, dalla quale risulti che la persona per la quale viene richiesto il contrassegno, abbia effettivamente la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa, oppure riferita a persone “non vedenti”. Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo convivente. Il rinnovo del contrassegno permanente avviene con la presentazione di una richiesta corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre patologie, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. L'eventuale proroga alla scadenza è subordinata alla presentazione di una certificazione del medico legale dal quale risulti che permangono le condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato, con indicato l'ulteriore periodo presumibile di durata dell'invalidità.
4. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

5. Il contrassegno ha validità massima di 5 anni e sarà rilasciato dal Comando Polizia Municipale con le modalità secondo quanto disposto dal D.P.R. n.151 del 30 Luglio 2012.

Capo III: Stalli d Sosta

Art. 4

Concessionari degli stalli di sosta

1. Sono da intendersi “concessionari”, quali destinatari delle norme di cui al presente regolamento, coloro che sono residenti nel territorio comunale e che presentano una grave infermità agli arti inferiori od altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma, ad essi sono equiparati i soggetti di cui all’art.12, comma3, del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti.

Art. 5

Commissione Consultiva per l’esame delle richieste e delle esigenze delle persone diversamente abili

1. L’Istruttoria del procedimento è demandata ad un apposita Commissione, denominata “Commissione consultiva per l’esame delle richieste e delle esigenze delle persone diversamente abili”, che rilascia il parere per le “concessioni” degli spazi generici e personalizzati riservati ai veicoli di persone diversamente abili.
2. La Commissione è composta da:
 - il Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
 - il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio o da un suo delegato;
 - il Responsabile dell’Ufficio Socio-Educativo o da un suo delegato.
 - La Commissione si riunisce periodicamente in base alle richieste da evadere.

Art. 6

Procedimento

1. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
 - recepimento ed esame della domanda di concessione corredata di documentazione medica;
 - istruttoria della Commissione;
 - rilascio o diniego dello spazio personalizzato o generico.

2. La Commissione tiene un registro di tutte le concessioni rilasciate o diniegate, anche negli anni precedenti con i riferimenti e le motivazioni dei requisiti di legge che hanno dato luogo al rilascio o al diniego.

Art. 7

Titoli per il rilascio della concessione degli stalli di sosta

1. Il richiedente, ai fini del rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) se il diversamente abile guida l'auto:
 - copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. "contrassegno invalidi");
 - copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
 - copia della carta di circolazione del veicolo, dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, "Regolamento di esecuzione al Codice della Strada";
 - autocertificazione, ai sensi del D.P.R.445/2000 e successive modifiche, di non essere in possesso, ovvero non avere in uso, box e posti auto su area privata, idonei per il ricovero del veicolo, ovvero di possederlo o averlo in uso distante dalla propria residenza (l'idoneità sarà verificata con apposito sopralluogo a cura del Comando Polizia Municipale preposto al rilascio del provvedimento di concessione).
 - b) se il diversamente abile è impossibilitato alla guida dell'auto:
 - copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. "contrassegno invalidi");
 - copia del certificato di invalidità (totale permanente o parziale) da cui si evinca l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, che deve appartenere allo stesso nucleo familiare, rilasciato dall'Autorità Sanitaria locale competente, ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili;
 - autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, di non essere in possesso, ovvero non avere in uso, box e posti auto su area privata, idonei per il ricovero del veicolo, ovvero di possederlo o averlo in uso distante dalla propria residenza (l'idoneità sarà verificata con apposito sopralluogo a cura del Comando Polizia Municipale preposto al rilascio del provvedimento di concessione).

Art. 8

Procedura istruttoria

1. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al precedente art.6, oltre che all'indicazione, quanto più precisa possibile, del sito in cui si richiede venga realizzato lo stallo di sosta, dovrà essere indirizzata al Comune di Impruneta – Comando Polizia Municipale, che provvederà alla verifica istruttoria unitamente ai componenti della Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il Comandante della Polizia Municipale conclude il procedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza quando questa è corredata da tutti gli elementi e/o documenti sopraindicati, salvo interruzioni del termine per richiesta di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni necessarie per il rilascio della "Concessione".

Art. 9

Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta personalizzati

1. Le spese per la realizzazione e manutenzione degli spazi di sosta, con segnaletica verticale ed orizzontale, ovvero la soppressione in caso di revoca degli spazi di sosta in contrasto con il presente regolamento e con la vigente normativa, sono a carico dell'Amministrazione comunale.
2. Sono a carico del richiedente le spese per l'istruttoria amministrativa della pratica.

Art. 10

Limiti al rilascio delle concessioni degli stalli di sosta

1. Possono essere rilasciate concessioni solo nelle vicinanze del luogo di residenza e, in casi particolari, possono essere rilasciate concessioni annuali nei pressi del domicilio abituale del disabile o presso il luogo di lavoro abituale, a seguito di idonea valutazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 11

Rinnovo e revoca delle concessioni degli stalli di sosta

1. Le concessioni si rinnovano annualmente previa verifica di esistenza in vita dell'avente diritto e del permanere delle condizioni che hanno consentito il rilascio della concessione.

2. Possono essere revocati e soppressi gli stalli di sosta già concessi e non più rispondenti alle disposizioni del presente Regolamento, o che non abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12

Utilizzo degli stalli di sosta

1. Ai fini del legittimo utilizzo degli stalli di sosta di cui al presente Regolamento, il contrassegno invalidi deve essere obbligatoriamente apposto in modo visibile, nella parte anteriore del veicolo.
2. La copia fotostatica del contrassegno non autorizza alla sosta e pertanto il veicolo, anche se in sosta negli spazi riservati a persone diversamente abili, sarà sanzionato come non avesse l'autorizzazione.
3. I titolari dei contrassegni e concessionari degli stalli per la sosta personalizzati, devono tempestivamente comunicare l'eventuale cambio di domicilio ovvero la non fruizione dello spazio di sosta personalizzato.

Capo IV: Disposizioni finali e transitorie

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» di colore arancione, con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», di colore azzurro, conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni, come previsto dal D.P.R n.151 del 30 Luglio 2012.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia in contrasto con lo stesso.